

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2026, n. 13-3017

Legge regionale n. 1/2018, articolo 9. Legge regionale n. 7/2012, articolo 8. Verifica di coerenza della proposta di "Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2026-2030" del Consorzio di Area Vasta Medio Novarese con il Titolo I del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e bonifica delle aree inquinate", di cui alla D.C.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023.



Seduta N° 186

Adunanza 07 SETTEMBRE 2026

Il giorno 07 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Andrea TRONZANO

DGR 13-3017/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2018, articolo 9. Legge regionale n. 7/2012, articolo 8. Verifica di coerenza della proposta di “Piano d’ambito di area vasta per gli anni 2026-2030” del Consorzio di Area Vasta Medio Novarese con il Titolo I del “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e bonifica delle aree inquinate”, di cui alla D.C.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

l’articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’Ambito, predispongono e adottano “Piani regionali di gestione dei rifiuti”, che comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto legislativo n.152/2006;

con la deliberazione del Consiglio regionale n. 277-11379 del 9 maggio 2023, è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate” e gli elaborati di accompagnamento, quali il “Piano di monitoraggio ambientale” e la “Dichiarazione di sintesi”; con la stessa deliberazione il Consiglio regionale ha preso atto del “Rapporto Ambientale”, documento che costituisce parte integrante del Piano stesso, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006.

Richiamato che:

nell’individuare gli obiettivi da raggiungere al 2035, il Titolo I del suddetto Piano regionale

adempie, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, agli obblighi contenuti all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE ed a quelli previsti dagli articoli 179, 180, 181, 182, 182-bis, 182-ter e 205 del decreto legislativo n. 152/2006, programmando al suo interno azioni volte a dar seguito alle enunciazioni e priorità di gestione dei rifiuti ivi contenute;

il Piano comprende, anche, il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti; nel rispetto della citata gerarchia, tra gli obiettivi del Piano regionale all'anno 2035, viene indicato quale prioritario la riduzione della produzione dei rifiuti (valore di produzione pro capite non superiore a 448 kg/anno), il raggiungimento di un tasso di raccolta differenziata almeno pari all'82% a livello regionale e la riduzione del quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuale ad un valore non superiore a 90 kg/anno a livello di ciascun sub-ambito di area vasta; lo stesso Piano, nel definire le fasi di attuazione al fine di raggiungere gli obiettivi al 2035, introduce degli step intermedi fissando degli indicatori relativi alla produzione complessiva di rifiuti (RT), alla raccolta differenziata (RD) e alla produzione di rifiuto indifferenziato residuale (RUR); in particolare per le annualità 2025 e 2030 sono rispettivamente fissati un obiettivo di RD pari a 70% e 75% su scala regionale e RUR pro capite pari a 126 kg/anno e 100 kg/anno a livello di sub-ambito di area vasta;

obiettivi di riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuale sono altresì stabiliti dalla legge regionale n. 1/2018, che, in particolare, all'articolo 2, comma 4, prevede che la Regione raggiunga, entro l'anno 2020, la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante (lettera b) e, entro l'anno 2025, la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante (lettera b-bis);

affinché sia possibile il raggiungimento dei succitati obiettivi, il Piano regionale definisce i criteri organizzativi del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, individuando un modello organizzativo di raccolta delle varie frazioni di rifiuto da adottare in Piemonte, tenuto conto che la suddetta legge regionale, all'articolo 3, comma 8, stabilisce che le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono obiettivi minimi e sono vincolanti per tutti i Comuni, per gli Enti di area vasta, per la Conferenza d'ambito, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 9 della citata legge regionale n. 1/2018, in particolare, prevede che:

i Comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta, attraverso i Consorzi di area vasta, esercitino le funzioni di organizzazione e di controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per le fasi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato residuale, alla raccolta differenziata e alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata ed al trasporto ed all'avvio a riciclo dei rifiuti raccolti, ad esclusione del rifiuto indifferenziato residuale, del rifiuto organico e dei rifiuti ingombranti il cui avvio a trattamento è di competenza della Conferenza d'Ambito regionale, ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), e dell'articolo 10 della stessa legge regionale;

tra le funzioni dei Consorzi di area vasta vi è, altresì, l'approvazione del Piano d'ambito di area vasta, che è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio sopra riportati e deve risultare coerente con le indicazioni ed i criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano d'ambito regionale.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 7/2012, all'articolo 8, in particolare, sancisce che:

la Giunta regionale provvede alla verifica di coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte dei Consorzi di area vasta (comma 1, lettera b);

a tal fine, i Piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro

dieci giorni dalla deliberazione di adozione ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del Piano d'ambito adottato, la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del Piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il Piano d'ambito può essere definitivamente approvato; in caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti (comma 3).

Dato atto che, al fine di coadiuvare e coordinare l'azione pianificatoria dei Consorzi di area vasta, il Settore "Servizi ambientali" della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio (ora Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio), con nota del 18 aprile 2019, ha fornito alcune indicazioni sui contenuti minimi del Piano d'ambito di area vasta e alcuni chiarimenti procedurali per la relativa predisposizione, specificando, in sintesi, che il Piano d'ambito deve contenere:

- una serie di informazioni in merito all'analisi dello stato di fatto su produzione dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti, sistema tariffario applicato dai comuni, censimento e descrizione dei centri del riuso, dei centri di raccolta e di altre eventuali strutture a servizio del sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani presenti sul territorio, costi della gestione dei rifiuti, correlazione tra sistemi di raccolta, costi e risultati raggiunti, censimento dei contratti in essere relativi ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento di tutte le frazioni;
- un piano per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani con obiettivi, sistemi previsti e risultati attesi, un piano di prevenzione della produzione dei rifiuti ed un monitoraggio del Piano d'ambito di area vasta.

Preso atto che il Consorzio di area vasta Medio Novarese, in data 8 luglio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2018 e dell'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 7/2012, la proposta di "Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2026-2030", approvata con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 5 del 6 luglio 2026.

Dato atto che il citato Settore "Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato", in esito all'istruttoria svolta sui documenti pervenuti, ha verificato che la proposta di "Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2026-2030", adottata dal Consorzio di area vasta Medio Novarese con deliberazione di Assemblea n. 5 del 6 luglio 2026, sia in linea generale coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dal Titolo I del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, ma necessiti di alcune integrazioni in merito all'obiettivo stabilito di produzione pro capite di rifiuto urbano residuo (RUR), al Programma di prevenzione della produzione di rifiuti ed agli indicatori di monitoraggio del Piano d'ambito, definendo specifiche prescrizioni ed indicazioni, come da documentazione agli atti.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di prendere atto dell'esito dell'istruttoria in premessa rappresentata effettuata per la verifica di coerenza della proposta di "Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2026-2030" adottata, con la deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 6 luglio 2026, dal Consorzio di area vasta Medio Novarese, con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dal Titolo I del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate", di cui alla D.C.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023, e, conseguentemente, di formulare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2012 e dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2018, i rilievi e le osservazioni cui il Consorzio deve conformarsi in sede di approvazione definitiva del Piano, come riportati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3017-2026-All_1-Allegato_DGR_CMN_def.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 1/2018, articolo 9. Legge regionale n. 7/2012, articolo 8. Verifica di coerenza della proposta di “Piano d’ambito di area vasta 2026-2030” del Consorzio di Area Vasta “MEDIO NOVARESE” con il Titolo I del “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e bonifica delle aree inquinate”, di cui alla D.C.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023

Prescrizioni ed indicazioni da recepire nella deliberazione di Assemblea di approvazione definitiva del Piano d’Ambito.

La Proposta di Piano d’ambito di area vasta per gli anni 2026-2030, adottata dal Consorzio di Area Vasta Medio Novarese con deliberazione di Assemblea n. 5 del 6 luglio 2026 è in linea generale coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dal Titolo I del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, ma necessita di integrazioni in merito ai centri di raccolta, agli obiettivi di Piano, al Piano per la prevenzione della produzione di rifiuti e agli indicatori di monitoraggio del Piano d’ambito come di seguito dettagliato.

Centri di raccolta

Nel capitolo 9 della Proposta di Piano è riportato elenco dei centri di raccolta esistenti e dei comuni serviti. In considerazione dell’entrata in vigore dal 14/05/2026 del DM n. 91 del 26 marzo 2026 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani occorre integrare con una verifica della conformità dei centri di raccolta esistenti alle disposizioni del nuovo DM. In caso di necessità di adeguamento (entro il 14/5/2027) occorre prevedere apposita azione nella proposta operativa.

In merito alla loro localizzazione si prende atto che sono diffusi nella parte meridionale del Consorzio. Nella Proposta di piano è scritto che *“Nella parte settentrionale del Consorzio, data la carenza di aree idonee, i centri di raccolta sono sostituiti da raccolte porta a porta di verde e ingombranti di vario genere (legno, RAEE, ferro, ecc.)”*. Si suggerisce di integrare il documento descrivendo, per i comuni non serviti da CdR, i servizi sostitutivi attivati o, se necessario, ancora da attivare quali ad esempio la raccolta di oli, rifiuti pericolosi domestici, ecc

Obiettivi di Piano

Nelle previsioni relative alla produzione dei rifiuti si evidenzia la possibilità che a fronte di una contrazione della popolazione e del contestuale incremento della produzione di RUR, potrebbe verificarsi un incremento del RUR pro capite; tale valore potrebbe superare la soglia dei 100 kg/ab previsti quale obiettivo dal PRUBAI entro l’anno 2030.

Il sistema di raccolta del rifiuto RUR col sacco conforme ha dimostrato di essere molto funzionale nei Comuni del Consorzio. Il risultato generale della riduzione del RUR a livello consortile, pari a 86 kg/ab anno, comprende Comuni che, come si vede nella figura successiva, sono al di sopra di tale valore ma anche Comuni che sono molto al di sotto.

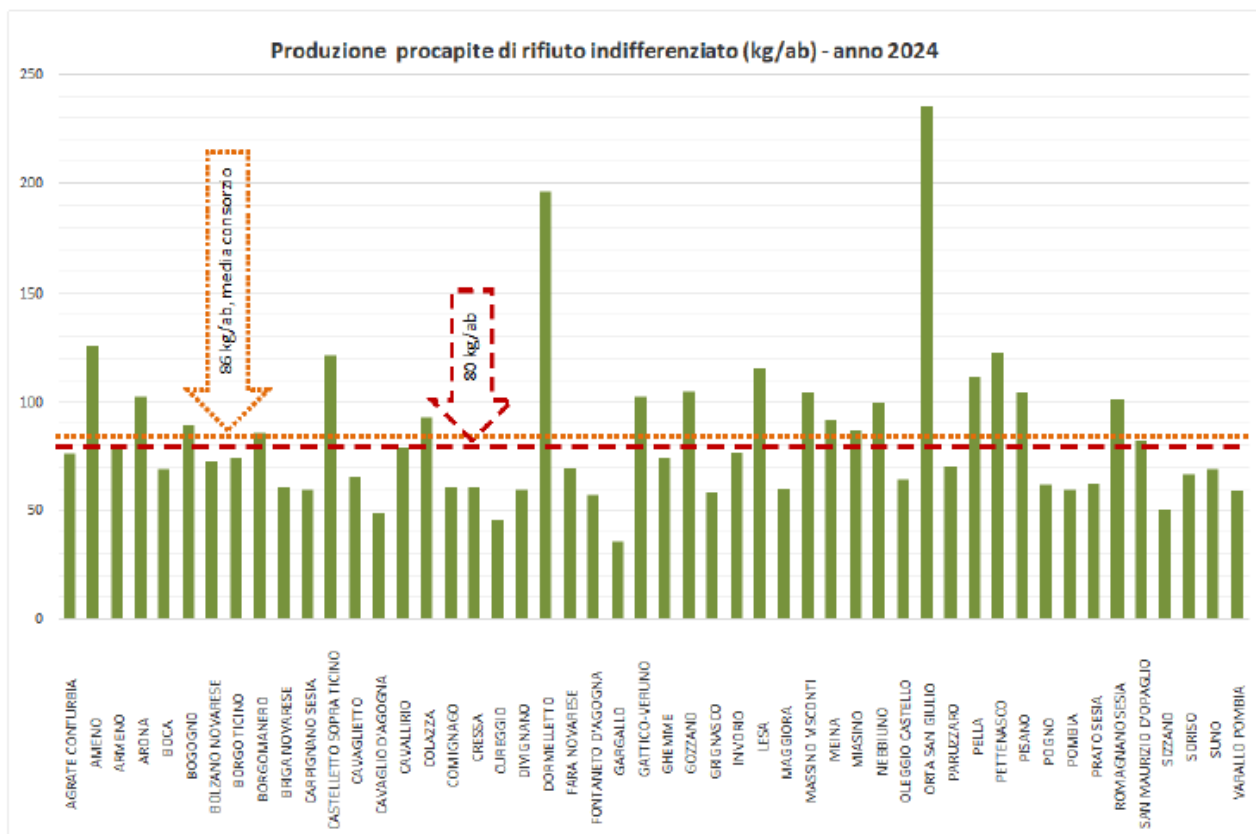


Figura 25 – Confronto produzione pro-capite di RUR nei Comuni del Consorzio – anno 2024

La proposta contenuta nel Piano di intensificare le verifiche per capire meglio i soggetti produttori di RUR nei Comuni con un pro-capite superiore a 80 Kg/ab per definire strategie di intervento per la riduzione del rifiuto, condivisibile nei principi, non trova tuttavia alcun riferimento concreto nel documento. Si prescrive pertanto di integrare questa parte definendo gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 ed introducendo misure concrete per la riduzione della produzione di RUR. Il risultato atteso per ciascuna azione costituisce il target da monitorare nel Piano di monitoraggio.

Piano per la prevenzione della produzione di rifiuti

Titolo IV - Piano per la prevenzione della produzione di rifiuti – obiettivi, azioni, risultati attesi -

Cap. 22 Descrizione delle azioni per la riduzione della produzione di rifiuti e risultati attesi - prevede un elenco di azioni da mettere in atto senza stabilire obiettivi/target da raggiungere in termini di riduzione della produzione di rifiuti, neppure per le azioni più significative.

La dichiarazione che *“Ci si attendono ottimi risultati dalle attività proposte che andranno in sostanza a rinvigorire la spiccata sensibilità ambientale degli abitanti dei Comuni del Consorzio in modo che si possa invertire il trend della produzione totale di rifiuti e farlo convergere all’obiettivo dei 448 kg pro-capite annuo fissato per il 2035”* non si ritiene essere sufficiente.

Nella Proposta di Piano si scrive quanto segue: *“Oltre a quanto indicato al cap. 16.3 sulla possibilità di eventuale ulteriore riduzione in alcuni comuni del rifiuto RUR, dalla verifica dei dati di produzione pro-capite dell’anno 2024 esposti al capitolo 3.2, si può notare come su 546 kg/ab di raccolta totale, circa 88 kg/ab siano relativi alla raccolta di sfalci e potature, che è circa il doppio dei 40 kg/ab indicato come livello minimo di raccolta nella tabella 6.3.2 del PRUBAI. Quindi un buon risultato, ma che purtroppo penalizza il dato della raccolta totale.*

Si intensificheranno perciò le verifiche per capire meglio i soggetti conferitori di sfalci e potature al sistema pubblico di raccolta per definire eventuali strategie di intervento per la riduzione del rifiuto, quale ad esempio la promozione del compostaggio domestico di questi materiali”,

Su questo punto si precisa che la promozione del compostaggio domestico non riduce la produzione dei rifiuti e che il rifiuto verde da attività di manutenzione del verde pubblico e privato è rifiuto urbano, come previsto dagli allegati L-quater e L-quinqies Dlgs 152/2006.

Si prescrive pertanto che il Titolo IV - Piano per la prevenzione della produzione di rifiuti – obiettivi, azioni, risultati attesi - Cap. 22 “Descrizione delle azioni per la riduzione della produzione di rifiuti e risultati attesi” - sia integrato con il risultato atteso in termini di riduzione della produzione totale di rifiuti e di riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato residuale almeno per le azioni:

- Riduzione dei rifiuti alimentari;
- Riduzione dell'utilizzo di prodotti monouso;
- Riduzione della produzione dei rifiuti durante gli eventi culturali, musicali e sportivi;
- Incrementare l'utilizzo di sistemi in grado di correlare la produzione dei rifiuti alla singola utenza in linea con il principio “chi inquina paga”;

Il risultato atteso per ciascuna azione costituisce il target da monitorare nel Piano di monitoraggio.

Il Cap. 23 “Modalità di copertura dei costi” prevede che i costi siano coperti dai Comuni consorziati attraverso la TARI. Occorre chiarire se il riferimento riguardi in generale la copertura dei costi del servizio complessivo di gestione rifiuti, oppure se sia relativo unicamente alle azioni che dovranno essere messe in atto per ridurre la produzione dei rifiuti o se sia un'affermazione di carattere generale riferita a tutte le azioni previste nella Proposta operativa (oltre alla prevenzione della produzione di rifiuti anche le azioni per ridurre la produzione di RUR, eventuali raccolte aggiuntive ad esempio di rifiuti pericolosi domestici, ecc).

Monitoraggio del Piano d'Ambito

Parte V - Monitoraggio del Piano d'Ambito, ed in particolare il Cap. 24 “Primo step per la verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano regionale” ed il Cap. 25 “Definizione degli indicatori (coerenti con gli indicatori del Piano di monitoraggio del Piano regionale)” contengono una prima individuazione di indicatori di risultato per la verifica dell'applicazione delle azioni proposte dal Piano, da monitorare nel 2030.

Considerati gli obiettivi e le azioni proposte nel Piano d'Ambito e le prescrizioni oggetto del presente allegato si ritiene che l'elenco degli indicatori individuati debba essere modificato e integrato almeno come segue:

- in merito al “Mantenere la buona qualità della raccolta differenziata al fine di ottimizzare le successive operazioni di riciclaggio”:
 - devono essere individuati uno o più indicatori oggetto di monitoraggio anche per le annualità 2028 e 2030 (es materiale non compostabile presente nella frazione organica costituita da rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti dei mercati);
- per il monitoraggio delle azioni di prevenzione devono essere individuati degli indicatori per le annualità 2028 e 2030 relativi almeno alle azioni:
 - Riduzione dei rifiuti alimentari;
 - Riduzione dell'utilizzo di prodotti monouso;
 - Riduzione della produzione dei rifiuti durante gli eventi culturali, musicali e sportivi;
 - Incrementare l'utilizzo di sistemi in grado di correlare la produzione dei rifiuti alla singola utenza in linea con il principio “chi inquina paga”;

Il Rapporto di monitoraggio dovrà inoltre prevedere le misure correttive da attivare rispetto al Piano delle raccolte ed al Piano per la prevenzione della produzione di rifiuti qualora l'esito del monitoraggio intermedio nelle annualità 2028 evidenziasse il mancato raggiungimento dei target previsti. In particolare per la riduzione del rifiuto indifferenziato dovrà essere posta massima attenzione alla produzione di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in relazione all'evidenza del loro notevole apporto nella produzione di rifiuto urbano totale e di rifiuto indifferenziato.

Si prescrive infine che:

- sia nella descrizione dello stato di fatto dei servizi di raccolta che nella Proposta operativa sia riportato un approfondimento circa l'osservanza degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica introdotti da ARERA con il Testo unico per qualità del servizio (TQRIF Delibera

15/2022/R/rif e successive modifiche), nonché degli eventuali costi connessi all'adeguamento ai suddetti obblighi in materia di qualità del servizio;

- il Rapporto di monitoraggio del Piano d'Ambito, comprensivo del monitoraggio delle azioni di prevenzione, sia trasmesso agli uffici competenti della Regione Piemonte e all'Autorità Rifiuti Piemonte;
- il Piano d'Ambito sia adeguato con tempestività a fronte di nuovi obblighi a carico dei Comuni e/o del Consorzio che dovessero derivare dall'attività dell'Autorità ARERA; le modifiche al Piano d'Ambito adottate ai sensi di tali obblighi dovranno essere comunicate agli uffici competenti della Regione Piemonte e all'Autorità Rifiuti Piemonte.